

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE "GLI ALTRI SIAMO NOI"

DENOMINAZIONE

Art. 1 - È costituita un'associazione denominata **GLI ALTRI SIAMO NOI** ai sensi e per gli effetti della Legge n. 266 dell'11 agosto del 1991, della Legge Regionale n. 18 del 19 Aprile 1995 e delle loro eventuali future modifiche.

SEDE

Art. 2 – l'associazione ha sede legale in Cosenza, Via Falcone, 168. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

L'associazione viene costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale, senza finalità di lucro a fini esclusivi di solidarietà e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, la sua durata è illimitata.

Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 3 – L'Associazione nasce allo scopo di operare in modo prevalente per rispondere ai bisogni di persone portatrici di Sindrome di Down, pertanto persegue tutte le azioni necessarie ad assicurare la maggiore qualità della vita ed inclusione sociale delle stesse. L'operatività è rivolta, ancora e indipendentemente dalla loro iscrizione a socio, a favore di tutte le persone che a qualsiasi titolo vivono una condizione di marginalità sociale a causa della loro disabilità contribuendo al loro benessere biopsicosociale, alla autonomia personale, all'inclusione sociale, alla vita indipendente e alla loro piena realizzazione nel rispetto di tutti i loro diritti.

A tale scopo l'associazione si propone i seguenti obiettivi:

1. Prevenire le cause del disagio e promuovere ogni azione tendente al superamento della marginalizzazione e dell'esclusione sociale;
2. Raccogliere ed acquisire tutte le conoscenze inerenti l'inclusione sociale delle persone con disabilità e favorire la loro divulgazione tramite la creazione di un centro di documentazione, corsi, stage, ecc.;
3. Diffondere la conoscenza e gli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire i soggetti in questione;

4. Tenere i contatti con tutte le associazioni che si occupano delle stesse tematiche per promuovere lo scambio di esperienze, coordinare le attività di sensibilizzazione e di advocacy, promuovere attività in rete ;
5. Realizzare forme concrete di inserimento sociale per le persone con disabilità, di inserimento lavorativo ed abitativo, di recupero umano e culturale, di professionalizzazione, di specializzazione e similari;
6. Intervenire per dare a tutti gli interessati, inclusi i familiari, occasioni di incontro e di scambio di informazioni e di esperienze promuovendo e realizzando forme di auto mutuo aiuto ;
7. Promuovere e realizzare percorsi formativi rivolti al sostegno della genitorialità, alla crescita personale e sociale delle persone con disabilità, alla divulgazione dei saperi relativi all'area dell'educazione, all'area sociale e all'area sanitaria anche attraverso la promozione e gestione della formazione continua in medicina;
8. Gestire direttamente servizi educativi per l'infanzia, l'adolescenza e l'età adulta, servizi diurni, attività di riabilitazione sociale e sanitaria, attività ricreative, culturali, sportive e lavorative senza scopo di lucro, tendenti al recupero di soggetti in difficoltà;
9. Realizzare e gestire direttamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati servizi educativi per l'orientamento e la formazione professionale,
10. Sviluppare e finanziare forme di cooperazione sociale, partecipandovi anche in forma di soci effettivi;
11. Promuovere la realizzazione di comunità alloggio, case famiglia, gruppi-appartamento per rispondere alle esigenze residenziali dell'età adulta, come previsto dalle norme vigenti, assumendosene, se necessario, la gestione diretta.
12. Promuovere la formazione dei giovani alla cultura della solidarietà anche attraverso l'accreditamento dell'ente e la realizzazione di progetti che coinvolgano volontari di servizio civile.

L'associazione può patrocinare, promuovere e curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta opportuna dal Comitato Direttivo per perseguire gli scopi anzidetti e reperire i mezzi occorrenti. Può inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, aventi piena pertinenza con gli scopi associativi

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali descritte nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione mirano alla tutela della dignità della persona e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona sanciti dalla Costituzione Italiana, dalla Dichiarazione dell'ONU sui diritti umani e dalla Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità (legge 18/2009)

I SOCI

Art. 4 – Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alla disposizioni di legge tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono quattro categorie di soci:

- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
- **Soci ordinari** sono coloro che: genitori, anche adottivi, fratelli, sorelle, parenti entro il quarto grado e tutori di persone con disabilità, di minori in situazioni di difficoltà familiare e sociale, nonché le persone svantaggiate già citate che si impegnino nei limiti delle singole possibilità e competenze a prestare volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà la propria opera e collaborazione per il perseguimento dello scopo dell'associazione. Hanno diritto di voto e sono rieleggibili alle cariche sociali purché maggiorenni. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

- **Soci collaboratori:** sono le persone che, non rientrando nella categoria precedente, pur non direttamente coinvolte nel problema, condividono gli scopi e l'attività dell'associazione e, per spirito di solidarietà, si impegnano con continuità a prestare la propria opera volontaria e gratuita al suo servizio, promuovendo anche iniziative mirate agli scopi dell'associazione stessa.
- **Soci simpatizzanti:** sono le persone che, pur non potendo partecipare alla vita dell'associazione, ne condividono gli scopi ideali e desiderano aiutarla a raggiungere detti scopi con contributi in denaro o in natura; i soci simpatizzanti hanno il diritto di ricevere ogni anno una relazione sull'attività svolta dall'associazione. Inoltre non hanno alcun diritto sul fondo comune né sul patrimonio dell'associazione. I loro contributi sono sempre versati a titolo di liberalità e sono soggetti all'accoglienza da parte del consiglio direttivo.

Il numero dei soci effettivi è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite, si avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione può in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

DIRITTI DEI SOCI

Art. 5 - Il socio ordinario è ammesso a domanda dell'interessato. Con la presentazione della domanda di ammissione il socio esplicitamente accetta il suddetto Statuto. Il Comitato Direttivo, constatata la presentazione di domanda d'iscrizione, nonché l'avvenuto versamento della rispettiva quota annuale, con delibera, accetta la domanda a socio ordinario.

Il socio può recedere o essere escluso a norma dell'art. 24 del Codice Civile.

La qualità di socio non si perde nel caso che il versamento avvenga in ritardo purché entro l'anno solare; dopo tale data il socio viene d'ufficio considerato recedente e per essere riammesso dovrà presentare nuova domanda.

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Tutti i soci hanno diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

DOVERI DEI SOCI

Art. 6 – Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Art. 7 – Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Comitato Direttivo;
- Il Presidente.

Tutte le cariche sono assunte e assolte a titolo gratuito.

L'ASSEMBLEA

Art. 9 - L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta l'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne faccia le veci, mediante:

- Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve essere inoltre convocata:

- a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno un decimo dei soci.

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria

- a) elegge il Presidente;
- b) elegge il Comitato Direttivo;
- c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
- e) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- f) nomina i soci simpatizzanti;

- g) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
- h) determina il numero di deleghe ammissibili;
- i) valuta l'accettazione di donazioni, eredità, lasciti;
- j) approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente ed dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese una copia.

L'assemblea straordinaria

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

IL COMITATO DIRETTIVO

Art. 10 – L'associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a dodici membri. Essi durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato Direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;

3. predisporre e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
4. ammette i nuovi soci;
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Comitato Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, eletto nell'ambito del Comitato Direttivo.

IL PRESIDENTE

Art. 11 – Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci ed il Comitato Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali nell'ambito e secondo le indicazioni e le deliberazioni del Comitato Direttivo.

In caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente che convoca un'assemblea da tenersi entro 60 giorni per le nuove elezioni.

I MEZZI FINANZIARI

Art. 12 – I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato Direttivo e ratificata dall'assemblea;
- dai contributi degli aderenti;
- dai contributi di privati;
- dai contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente a sostegno di idee specifiche e documentate o progetti;
- dai contributivi organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;

- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- da beni immobili;
- da beni mobili in possesso dell'Associazione come da inventario;
- dai proventi di sottoscrizione, manifestazioni ed altre iniziative e attività anche mediante offerte di beni o servizi patrocinate, promosse e curate dall'Associazione o da altri in suo favore;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Il Comitato Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le Leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

BILANCIO

Art. 13 – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni anno finanziario, il Comitato presenta all'Assemblea dei soci, entro il 15 Febbraio, il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale, con allegati i riepiloghi dei residui, del conto di cassa ed eventuali gestioni con contabilità separate ed il programma annuale delle attività ed il bilancio preventivo di competenza, comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare nell'anno finanziario successivo.

Ciascun bilancio viene corredato da una relazione del Comitato Direttivo che illustra il contenuto del bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio, con particolare riguardo ai programmi ed alle attività allo studio, in corso e realizzate.

I documenti sopra citati verranno depositati presso la sede dell'Associazione.

Il Comitato direttivo delibera il regolamento amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci, l'espletamento dei servizi di cassa, quest'ultimo affidato al Presidente

o a suo delegato, se nominato dal Comitato anche al di fuori dei suoi componenti, o ad una banca, designata dal Comitato Direttivo.

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno sempre destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o a quelle direttamente connesse.

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 14 – Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 – per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio esistente sarà effettuata in favore di altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia di Associazioni private non riconosciute, non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciale né fini di lucro e sulle ONLUS.